

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**Doc. XLVIII**  
**n. 10**

## CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE

RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE  
ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE  
DEGLI ONERI RELATIVAMENTE ALLE LEGGI  
PUBBLICATE NEL PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE  
2010

*(Articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)*

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 24 giugno 2011**  
—————



**INDICE**

Deliberazione .....	<i>Pag.</i>	5
1. Considerazioni generali .....	»	7
2. La legge di stabilità e la copertura degli oneri di natura corrente .....	»	12
3. La legge 1° ottobre 2010, n. 163 .....	»	15
4. La legge 17 dicembre 2010, n. 217 .....	»	16
5. La legge 4 novembre 2010, n. 183 .....	»	25
6. Le altre leggi di spesa .....	»	28
7. I decreti legislativi .....	»	30
Tavole allegate .....	»	35
Schede di copertura .....	»	47





La

# Corte dei Conti

N. 29 /CONTR/RQ/11

A Sezioni riunite in sede di controllo

Presiedute dal Presidente della Corte, Luigi GIAMPAOLINO  
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione

Mario G.C. SANCETTA, Giorgio CLEMENTE, Maurizio MELONI, Luigi MAZZILLO, Rita ARRIGONI, Mario FALCUCCI, Giuseppe COGLIANDRO, Gaetano D'AURIA;

Consiglieri

Carlo CHIAPPINELLI, Simonetta ROSA, Ermanno GRANELLI, Antonio FRITTELLA, Giovanni COPPOLA, Aldo CAROSI, Marco PIERONI, Mario NISPI LANDI, Vincenzo PALOMBA, Cinzia BARISANO, Luigi PACIFICO, Luisa D'EVOLI, Natale A.M. D'AMICO, Ugo MARCHETTI, Francesco TARGIA;

Primo Referendario

Alessandra SANGUIGNI;

VISTI il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni nonché la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 4 del DL 23.10.1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20.12.1996, n. 639;

VISTO l'art. 17, comma 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

UDITO, nell'adunanza del 14 giugno 2011, il relatore Cons. Mario Nispi Landi;

DELIBERA

la “Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre–dicembre 2010.”

La presente relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) elenco delle leggi pubblicate nel quadrimestre;
- 2) esposizione dei nuovi oneri finanziari indicati dalle singole leggi;
- 3) ripartizione degli oneri stessi in relazione alle diverse forme di copertura;
- 4) elenco dei decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 5) 14 schede analitiche delle tipologie di copertura.

IL RELATORE

*Mario Napolitano*

Depositato in segreteria il 23 GIU. 2011

IL PRESIDENTE

*[Signature]*

IL DIRIGENTE

*[Signature]*

**Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2010.**

**1. Considerazioni generali**

Nel periodo settembre-dicembre sono state pubblicate diciannove leggi, cinque delle quali provvedono alla ratifica di trattati internazionali.

La quasi totalità della legislazione di spesa è concentrata nei due decreti-legge n. 125 e n. 187, per il cui esame si rinvia agli specifici paragrafi.

Come di consueto, tutte le disposizioni di carattere oneroso aventi effetti sulla competenza e le relative modalità di copertura sono indicate nelle schede allegate alla presente relazione. Ad essa sono allegate inoltre quattro tavole riepilogative, la prima contenente l'elenco delle leggi pubblicate nel periodo, la seconda il totale degli oneri di competenza recati da ciascuna legge, la terza un quadro riassuntivo dei relativi mezzi di copertura, la quarta infine l'elenco dei decreti legislativi emanati nel periodo.

Le principali leggi emanate nel quadrimestre all'esame contengono norme aventi contenuto non omogeneo, numerose delle quali introdotte in sede di dibattito parlamentare. Emblematica la vicenda relativa all'*iter* della legge 4 novembre 2010, n. 183, che ha formato oggetto di rinvio da parte del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 74, primo comma, della Costituzione, proprio per l'eterogeneità delle materie trattate.

In relazione a quanto detto, va sottolineato come non tutti gli emendamenti risultino corredati da una adeguata relazione tecnica, contenente una puntuale e completa quantificazione degli oneri.

Tutto ciò, considerato, che la legislazione di spesa continua ad essere concentrata in leggi di conversione di normative d'urgenza, che limitano i tempi dell'esame parlamentare, ha determinato una non esaustiva trattazione degli aspetti concernenti la quantificazione degli oneri e le tecniche di copertura.

Non sempre, inoltre, le integrazioni della relazione tecnica e i chiarimenti del Governo hanno consentito di superare le perplessità e le critiche manifestate nel corso del dibattito presso le commissioni bilancio delle due Camere.

Permangono, anche con riferimento al terzo quadrimestre 2010, difficoltà nel dare piena attuazione alle nuove regole in materia di quantificazione degli oneri e di individuazione di idonee modalità di copertura contenute nell'art. 17 della legge n. 196 del 2009.

Sotto il primo profilo, l'esame dettagliato dei singoli provvedimenti, per il quale si rinvia ai paragrafi successivi della presente relazione, ha, in particolare, evidenziato quanto segue.

Numerose norme prevedono l'attribuzione di nuovi, impegnativi, compiti agli apparati amministrativi dello Stato e degli enti pubblici, all'interno di un contesto di neutralità finanziaria che prevede il ricorso alle esistenti risorse umane e strumentali e alle disponibilità degli ordinari capitoli di bilancio. Non sempre, peraltro, la relazione tecnica indica, come previsto dal citato art. 17, comma 7, ultima parte, della legge n. 196 del 2009, l'entità delle risorse già esistenti e le somme già stanziare in bilancio utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. A tal proposito va, pertanto, ribadita la necessità di una maggiore attenzione agli aspetti concernenti la copertura amministrativa delle leggi. La relazione tecnica, anche attraverso il contributo delle amministrazioni interessate, dovrebbe, opportunamente, contenere una quantificazione del maggior impegno richiesto ai dipendenti ed una ricognizione dei margini di operatività degli uffici in modo da favorire l'adozione di misure organizzative che consentano il pieno svolgimento dei nuovi compiti, senza pregiudizi o rallentamenti dell'ordinaria attività istituzionale.

Emblematiche di quanto sopra detto le norme di approvazione di alcuni trattati internazionali, che prevedono lo scambio protetto di dati informatizzati fra le amministrazioni di diversi paesi, attività difficilmente praticabile senza i necessari interventi di aggiornamento dei sistemi e delle procedure attualmente in uso.

Con riferimento alle norme che prevedano oneri in materia di pubblico impiego, il citato art. 17, comma 7, prima parte, opportunamente statuisce che le proiezioni



finanziarie debbano essere riferite ad un arco di tempo almeno decennale e un obbligatorio, dettagliato contenuto della relazione tecnica. Quest'ultima deve indicare il presumibile numero dei destinatari, il costo unitario dei singoli istituti, gli eventuali automatismi, diretti e indiretti, nonché le correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili ai soggetti direttamente interessati dalla normativa.

Alcune delle suddette previsioni, oltre a favorire una più esatta quantificazione degli oneri, sono volte a prendere in considerazione anche i possibili effetti emulativi che potrebbero derivare dall'introduzione di particolari benefici.

Tale previsione non stata puntualmente applicata, con il conseguente rischio di una sottostima degli oneri e il successivo ricorso, per la copertura, al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

Relativamente a tale aspetto, si rinvia alle più dettagliate considerazioni successivamente svolte in relazione al decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, che prevede l'incremento dei rapporti di lavoro a tempo determinato presso dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata, e alla legge 4 novembre 2010, n. 183, che ha esteso gli effetti del contratto collettivo della Presidenza del Consiglio dei ministri anche al personale trasferito in attuazione della normativa di riordino dei compiti e delle attribuzioni delle amministrazioni centrali dello Stato.

In relazione al disposto del comma 1 del citato articolo 17, non sempre chiara risulta la distinzione tra limiti e previsioni di spesa. In alcuni casi vengono considerate come tetto quantificazioni riferite a fattispecie che comportano o potrebbero comportare l'attribuzione di diritti soggettivi agli interessati. In tali evenienze la Corte osserva che la norma, in mancanza di una specifica clausola di salvaguardia, dovrebbe prevedere una graduazione degli interventi e l'indicazione di priorità nella attribuzione dei previsti benefici.

Con riferimento alle modalità di copertura finanziaria va, ancora una volta, sottolineato come occorra rivitalizzare la funzione dei fondi speciali di parte corrente e di parte capitale, che rappresentano la modalità organizzativa connessa alla tempestiva programmazione degli obiettivi da conseguire, attraverso la precostituzione delle

corrispondenti dotazioni finanziarie. Quanto sopra allo scopo, da un lato, di soddisfare al meglio le esigenze di ordine e di trasparenza delle decisioni di spesa e, dall'altro, di concentrare la parte sostanziale delle stesse decisioni nella opportuna sede della sessione di bilancio.

Relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre all'esame il ricorso ai fondi speciali rappresenta la modesta percentuale del 9,80 per cento della complessiva copertura degli oneri.

Frequente è risultata, viceversa, la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, modalità di copertura, anch'essa consentita dall'art. 17, comma 1, lett. b) della citata legge n. 196 del 2009, da utilizzare, peraltro, solo in caso di imprevedibili esigenze verificatesi nel corso dell'esercizio, al di fuori del quadro programmatico indicato nella manovra di bilancio.

L'utilizzo per finalità di copertura delle risorse presenti in capitoli-fondo evidenzia l'impropria funzione, assunta da questi ultimi, di preconstituire una generica riserva di disponibilità, in relazione anche alla genericità delle norme concernenti il loro utilizzo e ai ritardi nella programmazione e nella finalizzazione delle risorse.

In tali casi, più volte la Corte ha osservato come la relazione tecnica non dovrebbe limitarsi ad una verifica contabile delle disponibilità presenti sugli esercizi interessati, ma dovrebbe indicare i motivi del ritardo nell'utilizzo delle risorse e la presenza di programmi e progetti che, seppur non ancora tradottisi in formali impegni di spesa, rappresentano, comunque, una prenotazione delle dotazioni finanziarie per utilizzi, al momento abbandonati, ma che potrebbero determinare la necessità di ulteriori stanziamenti in relazione allo stato di avanzamento dei programmi.

Queste considerazioni vanno, in particolare, riferite, all'utilizzo delle risorse presenti nel FAS (si veda, in particolare, il paragrafo relativo al decreto-legge n. 125 del 2010), che continua ad avvenire, nonostante la previsione, ribadita nel recente decreto legislativo in materia di federalismo infrastrutturale, volta a garantire la stabilità dell'originaria quantificazione, anche al fine del rispetto del principio di addizionalità dell'intervento comunitario.

Nel corso dell'audizione parlamentare sullo schema del d.lgs. sopracitato, la Corte ha sottolineato come l'utilizzo del FAS a copertura di successive leggi di spesa ha

comportato la necessità di una defatigante opera di riprogrammazione degli interventi da parte del CIPE. In mancanza di puntuali indicazioni sui programmi da ridurre al CIPE è stata attribuita un'ampia discrezionalità nella rimodulazione degli interventi, anche con riferimento al riparto delle risorse fra le diverse regioni interessate.

I tagli al fondo aree sottoutilizzate, con riferimento all'attuale settennio di programmazione comunitaria 2007-2013, non hanno consentito l'avvio di nessuna delle iniziative originariamente programmate. E ciò a fronte di propositi, più volte annunciati, all'interno di documenti programmatici, di utilizzare, in via prioritaria, le risorse del Fondo per importanti e impegnativi programmi di investimento nel Mezzogiorno.

A tal riguardo, vanno segnalate due ulteriori criticità. La prima riguarda la dequalificazione della spesa, in quanto risorse originariamente previste per interventi in conto capitale vengono utilizzate per far fronte ad ordinarie esigenze di funzionamento. La seconda concerne, invece, gli effetti sui saldi di contabilità nazionale. L'operazione sopra descritta, determina un'accelerazione della spesa derivante dalla maggiore velocità degli impegni e dei pagamenti per le spese di parte corrente rispetto agli stanziamenti in conto capitale. Al fine di assicurare quindi i medesimi effetti finanziari la riduzione di capitoli fondo, effettuata per coprire la maggior spesa corrente dovrebbe essere più che proporzionale.

In aggiunta alle modalità di copertura previste nel citato art. 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, va segnalato il ricorso ad ulteriori, diverse, tipologie di finanziamento, spesso, peraltro, solo apparenti, quali:

- il taglio lineare degli stanziamenti delle spese rimodulabili di parte corrente (previsto, ad esempio, per la copertura di alcuni degli oneri recati dalla legge n. 163 del 2010), taglio che interviene in corso di esercizio anche in settori particolarmente importanti e delicati dell'amministrazione attiva, condizionando in senso negativo la programmazione effettuata e il perseguimento degli obiettivi contenuti nei singoli piani di intervento;

- la rinuncia alla copertura di posti in organico per fronteggiare maggiori oneri di personale, indicata nel citato decreto-legge n. 187 del 2010, tecnica, quest'ultima, che suscita perplessità in relazione all'esistenza di vincoli al numero delle assunzioni che limitano l'effettivo conseguimento delle previste economie.

L'art. 17, comma 4, della nuova legge di contabilità ha istituzionalizzato la prassi di fornire, nella relazione tecnica, un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari delle singole norme di spesa, oltre che sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, anche sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni<sup>1</sup>.

Tale previsione non si è tradotta in un'effettiva indicazione dei diversi effetti della spesa nella relazione tecnica né tantomeno in un'effettiva copertura sui tre saldi, in quanto l'articolato normativo delle singole leggi di spesa non contiene una specifica quantificazione in tal senso delle somme da utilizzare, anche nell'ipotesi in cui, trattandosi di copertura di spese di parte corrente con risorse in conto capitale, risulta evidente la differenza di impatto sui tre saldi sopracitati.

Con riferimento ai decreti legislativi, nel quadrimestre all'esame non ha trovato attuazione la norma contenuta nell'art. 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in base alla quale, qualora in sede di conferimento della delega, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari connessi con l'emanazione dei provvedimenti delegati, la quantificazione degli stessi può essere effettuata al momento dell'adozione di questi ultimi. I decreti legislativi emanati, infatti, sono essenzialmente attuativi di direttive o regolamenti comunitari ovvero riguardano disposizioni ordinamentali concernenti l'attuazione del federalismo fiscale e la semplificazione normativa, di regola senza la previsione di effetti finanziari.

Uno solo dei decreti legislativi esaminati comporta nuove spese, per la cui copertura la legge di delega prevedeva il ricorso al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

## **2. La legge di stabilità e la copertura degli oneri di natura corrente**

La legge di stabilità (n. 220 del 13 dicembre 2010) completa la manovra di bilancio 2011/2013, la cui parte preponderante era già stata approvata prima dell'estate, analogamente ai due precedenti esercizi, mediante l'intervento correttivo sui conti attuato con il decreto-legge n. 78 del 31 maggio, convertito con la legge n. 122 del 30 luglio 2010.

<sup>1</sup> Confronta la circolare n. 32 del 2010 della Ragioneria generale dello Stato.

In linea con le indicazioni programmatiche, la manovra rispecchia la scelta di cautela di adottare provvedimenti vincolati esclusivamente ad un effetto neutrale sui saldi. Le maggiori risorse reperite (7 miliardi nel 2011, 2,5 nel 2012 e 2,2 nel 2013) sono principalmente destinate al finanziamento dei Fondi per l'università, per l'occupazione e per gli interventi urgenti, oltre che, per il solo 2011, alla sanità e alle missioni di pace (queste ultime per il solo primo semestre).

Come è noto, a parziale copertura degli oneri di natura corrente recati dalla legge finanziaria, è stato in passato utilizzato il differenziale risultante dal confronto tra il risparmio pubblico del progetto di bilancio a legislazione vigente e quello indicato nell'assestamento relativo all'esercizio in corso. Tale prassi era stata abbandonata per le sessioni di bilancio 2004, 2005 e 2006 e poi ripresa con le leggi finanziarie per il 2007 e il 2008.

La Corte, pur senza contestare la legittimità dell'operazione, aveva sempre espresso perplessità sulla sua sostanza, richiamando anche l'attenzione sul fatto che il miglioramento stesso può verificarsi anche in presenza di saldi entrambi di segno negativo: in quest'ultima ipotesi, l'utilizzazione in parola appariva quantomeno del tutto estranea ad una buona pratica di bilancio.

Nelle audizioni sul disegno di legge concernente la riforma delle norme di contabilità, la Corte aveva sottolineato l'opportunità di dare un forte segnale di vincolo ad un maggior rigore finanziario escludendo del tutto la possibilità di usare il miglioramento in parola per finalità di copertura in sede di legge di stabilità.

La nuova legge di contabilità aveva recepito tale orientamento solo parzialmente, consentendo la sua utilizzazione per la copertura finanziaria della legge di stabilità a condizione che risultasse assicurato un valore positivo del risparmio pubblico e realizzando così comunque un sostanziale progresso rispetto alla prassi precedente.

Un ulteriore passo avanti in direzione di un maggior rigore è stato poi recentemente compiuto con la legge 39 del 7 aprile 2011, che, modificando il sesto comma dell'art. 11 della legge 196, ha disposto, fermo restando il valore positivo del risparmio pubblico, che i margini di miglioramento del risparmio stesso possano essere utilizzati per la copertura finanziaria delle sole riduzioni di entrata disposte dalla legge di stabilità.

Tutto ciò premesso, si rileva che nel caso specifico della manovra per il 2011 la nuova normativa non ha avuto comunque possibilità di applicazione, in quanto il bilancio di previsione a legislazione vigente 2011 recava un saldo di risparmio pubblico negativo. Pertanto, la copertura degli oneri correnti 2011 è affidata soltanto alle risorse provenienti dalla stessa legge di stabilità, risorse che determinano una differenza positiva - pari a 1.137 milioni di euro per il 2011 - tra gli oneri stessi e i relativi mezzi di copertura: tale margine costituisce una ulteriore garanzia dell'effettiva copertura dei nuovi oneri, copertura che, in relazione alla natura degli oneri stessi e delle risorse reperite per farvi fronte, appare pertanto comunque assicurata.

Gli oneri di natura corrente da coprire per l'intero triennio (5.747 milioni di euro per il 2011, 2.357 per 2012 e 2.216 per il 2013) derivano essenzialmente dall'articolato della legge (4.832 milioni di maggiori spese nel 2011, 2.067 nel 2012 e 1.840 nel 2013) cui debbono aggiungersi minimi oneri allocati nelle tabelle A e C (rispettivamente 2 e 19 milioni nel 2011) e minori entrate per 894 milioni per il 2011 e per somme largamente inferiori nel biennio successivo.

Gli oneri sopra indicati sono di misura più contenuta rispetto al passato, anche per effetto della norma di cui all'art. 9, comma 17, del DL n. 78 del 2010, che ha previsto il rinvio della contrattazione collettiva per il personale del pubblico impiego per il triennio 2010-2012. Nella relazione 2010 sul costo del lavoro pubblico la Corte ha quantificato il relativo onere in 5,3 miliardi per il triennio, al netto dei contributi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP.

Particolarmente modesta è poi la quota di maggiori spese di parte corrente derivante dalle nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente. A quest'ultimo proposito, non possono che richiamarsi le osservazioni più volte formulate circa l'assoluta insufficienza delle allocazioni di risorse in tabella A rispetto alle necessità di copertura dei nuovi oneri recati dalla legislazione di spesa degli ultimi esercizi e sulle relative conseguenze negative, sia sotto l'aspetto della programmazione della spesa, sia sotto quello delle modalità di copertura.

Alla situazione ora descritta si accompagna poi un'allocazione di risorse in vari Fondi senza un loro indirizzo a specifiche esigenze di spesa, con la conseguenza che questi Fondi vengono ad assumere un'impropria funzione di fondi di riserva utilizzabili

a copertura di nuovi oneri che insorgono nel corso dell'esercizio: in tal modo, viene pressoché totalmente a mancare la possibilità di conoscere in modo trasparente da quantità effettiva di risorse disponibili per la copertura di nuove esigenze di spesa da soddisfare.

La copertura degli oneri sopra indicati si rinviene anch'essa essenzialmente nelle norme contenute nell'articolato della legge, sia per quanto riguarda le nuove o maggiori entrate (4.148 milioni nel 2011, 1.122 nel 2012 e 1.138 nel 2013), sia per quanto riguarda la riduzione di spese correnti (2.669 milioni nel 2011, 913 nel 2012 e 751 nel 2012), quest'ultima attuata in misura preponderante attraverso la riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

La voce principale relativa alle nuove entrate è costituita dall'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche, da cui sono contabilizzati proventi per 2.400 milioni di euro. Premesso che la quantificazione è apparsa coerente con i dati forniti nella relazione tecnica, va tuttavia rilevata la dubbia idoneità, sotto il profilo della sua sostenibilità da parte delle amministrazioni interessate, della clausola di salvaguardia, in base alla quale, in caso di scostamenti rispetto alla previsione di entrata, il Ministro dell'economia provvede alla riduzione lineare, sino a concorrenza dello scostamento, delle dotazioni finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero.

### **3. La legge 1° ottobre 2010, n. 163**

La legge 1° ottobre 2010, n. 163, di conversione del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante "misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria", contiene disposizioni eterogenee riguardanti: il processo di privatizzazione di alcune società di trasporto marittimo (art. 1); le procedure per il rientro di alcune Regioni dal disavanzo sanitario (art. 2); la partecipazione italiana a esposizioni internazionali (art. 3); la previsione di contributi all'Unione per il Mediterraneo (art. 3-*bis*); l'interpretazione autentica di norme in materia di contributi alla ricostruzione di edifici danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 (art. 3-*ter*), incentivi nel settore dell'autotrasporto (art. 3-*quater*).

Nuovi oneri sono previsti con riferimento agli articoli 1, 3 e 3-*bis*.

Per le società di navigazione oggetto del procedimento di privatizzazione previsto dal decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009, l'art. 1, comma 1, autorizza l'utilizzo, in via transitoria, delle risorse stanziata dalla legge finanziaria per il 2007, finalizzate a favorire il potenziamento, la sostituzione e l'ammodernamento delle unità navali, per garantire il regolare svolgimento del servizio pubblico di trasporto con particolare riferimento alla continuità territoriale con le isole. Resta fermo il successivo ripristino delle predette somme, una volta superata la crisi di liquidità.

Tale previsione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le risorse sono già nella disponibilità delle società e l'utilizzo alternativo è previsto in via temporanea per fronteggiare esigenze di cassa.

La relazione tecnica, peraltro, non offre sufficienti elementi volti ad evidenziare le ragioni della mancanza di liquidità e, conseguentemente, le garanzie per il ripristino delle disponibilità in tempi brevi e tali da consentire la primaria funzione di ammodernamento e messa in sicurezza della flotta.

Si tratta, in ogni caso, di una temporanea dequalificazione della spesa, in quanto le risorse originariamente stanziata riguardavano investimenti in conto capitale, mentre il nuovo utilizzo ha la finalità di fronteggiare gli oneri correnti connessi con la ordinaria gestione dell'attività di trasporto marittimo.

La norma non indica un termine entro il quale le disponibilità dovranno essere ripristinate, né procedure volte a verificare il rispetto di tale adempimento con l'eventuale previsione di sanzioni.

I commi 2 e 3 del citato articolo 1 prevedono l'incremento - da 700 miliardi di lire a 500 milioni di euro - dell'ammontare complessivo delle garanzie che l'erario può accordare per il pagamento dei debiti delle imprese in amministrazione straordinaria, in relazione alla grave crisi dell'industria che ha determinato, nei primi mesi del 2010, una sensibile dilatazione dei soggetti ammessi alla predetta procedura.

Conseguentemente, lo stanziamento iscritto nel pertinente capitolo di bilancio della missione competitività e sviluppo delle imprese viene aumentato di 140 milioni, somma corrispondente al nuovo più elevato ammontare dei debiti oggetto della garanzia.



La Corte valuta positivamente la quantificazione e la copertura degli effetti finanziari derivanti dalla concessione di garanzia da parte dello Stato, considerato, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, come assimilabili ad una vera e propria spesa.

In merito alla quantificazione dei predetti oneri, la Corte costituzionale, con sentenza n. 37 del 1961, ha chiarito che, in casi analoghi, la copertura non deve corrispondere all'importo dei crediti garantiti, essendo sufficiente una commisurazione al rischio – da calcolare con metodi adeguati – di una possibile escussione da parte dei creditori.

La quantificazione della spesa in misura pari all'incremento della fidejussione da parte dello Stato, in relazione anche all'individuazione specifica dei beneficiari, sembra basata sulla presunzione di un'integrale attivazione della garanzia prestata, fattispecie quest'ultima che potrebbe configurare una forma di aiuto di Stato nei confronti di taluni soggetti imprenditoriali.

La copertura del relativo onere viene posta a carico del Fondo aree sottoutilizzate.

In sede di audizione sul disegno di d.lgs. in materia di federalismo infrastrutturale, la Corte dei conti ha rilevato come il predetto Fondo, rinominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, avesse subito, negli ultimi anni, una vera e propria erosione di risorse, con conseguente necessità di rivedere e rimodulare l'originaria programmazione da parte del CIPE. L'utilizzo di risorse FAS a copertura di oneri previsti in successive leggi di spesa è avvenuto nonostante la presenza di una norma contenuta nelle leggi finanziarie per il 2007 e 2008, ribadita nel citato schema di decreto legislativo, volta a garantire la stabilità dell'originaria quantificazione, anche al fine del rispetto del principio di addizionalità dell'intervento comunitario per le aree depresse.

In quella sede, la Corte ha sottolineato l'esigenza, in caso di utilizzo delle risorse presenti nel Fondo aree sottoutilizzate per fronteggiare oneri previsti da successive leggi di spesa, di una dettagliata indicazione, nella relazione tecnica, degli interventi e dei programmi da ridurre, sulla base di una verifica dello stato di avanzamento e di un giudizio sulla fattibilità e la tempistica delle iniziative.

Ciò, a fronte di propositi, più volte enunciati all'interno di documenti programmatici, di utilizzare le risorse presenti nel predetto Fondo, in via prioritaria, per programmi di investimento nel Mezzogiorno e per la perequazione infrastrutturale.

Proseguendo nella disamina delle disposizioni contenute nell'art. 1, i commi 4 e 5 dispongono, la concessione in favore dell'ANAS S.p.A., di un contributo pari ad 83 milioni di euro, finalizzato a garantire effetti di gettito analoghi a quelli stimati in attuazione dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevedeva una maggiorazione delle tariffe applicate sui raccordi autostradali, sospesa per effetto di pronunce del giudice amministrativo.

Per la copertura degli oneri è prevista l'effettuazione di tagli lineari su tutte le spese rimodulabili di parte corrente.

Si tratta di una modalità di copertura non espressamente prevista dalla legge n. 196 del 2009, peraltro frequentemente utilizzata - da ultimo dall'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 78 del 2010 in relazione al mancato raggiungimento dei positivi risultati attesi dalle misure indicate nell'art. 9.

Il taglio lineare agli stanziamenti di bilancio effettuato in prossimità della chiusura dell'esercizio interviene in settori particolarmente importanti e delicati dell'amministrazione attiva, quali l'ordine pubblico, la sicurezza, il soccorso civile, l'istruzione, condizionando in senso negativo la programmazione effettuata e i singoli piani gestionali di intervento.

Va, altresì, sottolineato come, sotto il profilo delle modalità di quantificazione, la relazione tecnica ipotizzi una identità degli effetti del taglio su tutti i saldi di finanza pubblica. Tale metodologia si discosta da quella assunta per un'analoga operazione, effettuata nel citato DL n. 78, che, pur trattandosi di spese correnti, ipotizzava effetti di risparmio più contenuti sul fabbisogno e l'indebitamento netto rispetto a quelli previsti nel saldo netto da finanziare.

Con riferimento alla norma contenuta nel comma 5-bis, lett. d), in base alla quale le convenzioni in essere con le società Tirrenia e Siremar sono ulteriormente prorogate fino al completamento della procedura di privatizzazione, la Corte non può fare a meno di sottolineare la necessità di una rapida conclusione del procedimento di dismissione, considerato che già in occasione di una precedente autorizzazione al proseguimento del rapporto di concessione, la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di

messa in mora per violazione della normativa comunitaria che impone il principio di non discriminazione fra tutti gli armatori appartenenti all'Unione europea.

Il medesimo comma 5-*bis*, alla lett. g), con norma introdotta in sede di discussione parlamentare, prevede che gli atti e le operazioni per i trasferimenti dei compendi aziendali siano esenti da imposizione fiscale.

La relazione tecnica esclude che da tale norma derivino effetti sulle previsioni di gettito iscritte in bilancio, trattandosi di operazioni straordinarie destinate a concludersi in tempi successivi, non considerate nella costruzione del quadro tendenziale.

La Corte osserva, peraltro, come, in ogni caso, la norma determina la rinuncia ad un maggior gettito che, quantomeno per esigenze di trasparenza, avrebbe dovuto, comunque, essere quantificato.

Il comma 5-*ter* del citato art. 1 prevede, infine, la possibilità, per le Regioni, di utilizzare le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico regionale, per fronteggiare le criticità gestionali del trasporto marittimo.

Con riferimento alla copertura prevista, anche in tal caso a carico del Fondo aree sottoutilizzate, attraverso un generico richiamo alla normativa istitutiva del Fondo, valgono le considerazioni in precedenza espresse.

In aggiunta si osserva che la norma all'esame non contiene una quantificazione delle risorse che le Regioni possono utilizzare e rinvia genericamente al contenuto delle delibere CIPE dell'1 e del 6 marzo 2009, con le quali veniva riprogrammato l'utilizzo del Fondo nel suo ammontare complessivo, comprendente sia le quote da imputare al ciclo di programmazione comunitaria 2007-2013, sia i residui del precedente periodo settennale.

La previsione di un utilizzo di risorse del FAS, quantificabili solo in relazione all'evoluzione della contingenza nel settore del trasporto marittimo, introduce elementi di incertezza sulle effettive disponibilità residue e rende difficoltosa e poco significativa la necessaria rimodulazione degli interventi.

Maggiori spese sono previste con riferimento agli articoli 3 e 3-*bis* in relazione alla partecipazione italiana ad esposizioni internazionali ed al concorso agli oneri per il funzionamento dell'Unione per il Mediterraneo. In entrambi i casi, per la copertura

degli oneri viene adottata l'ordinaria modalità di ricorso alle disponibilità del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri.

#### **4. La legge 17 dicembre 2010, n. 217**

La legge 17 dicembre 2010, n. 217, di conversione del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, rubricata "Misure urgenti in materia di sicurezza", contiene norme relative al potenziamento del numero e dei compiti degli addetti alla sicurezza degli impianti sportivi (artt. 1 e 2), all'istituzione di un fondo di solidarietà civile in favore di reati commessi in occasione o a causa delle manifestazioni sportive (art. 2-*bis*), al funzionamento, potenziamento e all'organizzazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata (art. 3), all'integrazione della Commissione consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale (art. 4), alle attività di cooperazione internazionale di polizia (art. 5), alla tracciabilità dei flussi finanziari con riferimento agli appalti pubblici (artt. 6 e 7), al concorso delle Forze di polizia all'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci (art. 8), alle regole per la confisca amministrativa con riferimento alle violazioni delle norme a tutela del lavoro (art. 9), al collocamento in disponibilità del personale appartenente alla carriera prefettizia per lo svolgimento di incarichi commissariali (art. 10).

Oneri finanziari sono previsti e quantificati con esclusivo riferimento agli artt. 2-*bis*, 3 e 10.

In linea generale, la Corte osserva come numerose norme (in particolare, art. 5 e art. 8) prevedono l'attribuzione di nuovi impegnativi compiti alle strutture amministrative o un potenziamento delle attività istituzionali già attribuite, da fronteggiare con le ordinarie risorse di bilancio e attraverso il ricorso alla flessibilità organizzativa.

La Corte, in un contesto caratterizzato dalla riduzione del numero dei dipendenti e da rilevanti tagli ai consumi intermedi ed alle spese di funzionamento delle amministrazioni, ritiene doveroso ribadire la necessità di una maggiore attenzione agli aspetti concernenti la copertura amministrativa di disposizioni analoghe a quelle all'esame. A tal riguardo la relazione tecnica, anche attraverso il contributo delle amministrazioni interessate, dovrebbe contenere una quantificazione del maggior impegno dei dipendenti ed una ricognizione dei margini di operatività degli uffici, al

fine di evidenziare possibili soluzioni organizzative che consentano l'effettivo svolgimento dei nuovi compiti senza rallentare l'ordinaria attività istituzionale.

Particolarmente significativo, sotto tale aspetto, quanto disposto dall'art. 5, che prevede il potenziamento della cooperazione internazionale di polizia attraverso la valorizzazione del patrimonio informativo degli uffici di pubblica sicurezza che operano all'estero.

L'attuazione effettiva di tale norma non sembra, infatti, possa prescindere da una implementazione delle procedure informatiche di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati che, alla luce della clausola di neutralità finanziaria, potrebbe rivelarsi di non facile praticabilità.

L'art. 2-*bis*, introdotto in sede di conversione, prevede l'istituzione di uno specifico fondo finalizzato all'elargizione di somme di denaro per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di reati in occasione o a causa di manifestazioni sportive (comma 2, lett. a), ovvero in occasione o a causa di manifestazioni diverse (lett. b).

Il predetto fondo di solidarietà civile risulta alimentato, in via prevalente, da una quota delle disponibilità presenti nel Fondo unico di giustizia, previsto dal decreto-legge n. 143 del 2008, in misura non superiore ad un quinto.

Al riguardo, la Corte osserva che, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del citato decreto-legge, le risorse presenti nel Fondo unico di giustizia sono distribuite per un terzo al Ministero dell'interno, per un terzo al Ministero della giustizia e per la restante quota al bilancio dello Stato per contribuire al miglioramento dei saldi.

In relazione a quanto sopra, l'art. 2-*bis* non chiarisce se la prevista percentuale di un quinto debba essere considerata sul totale delle disponibilità del Fondo unico di giustizia, ovvero sulla sola quota (pari, come detto, ad un terzo) già destinata al Ministero dell'interno.

Nella prima eventualità si tratterebbe dell'utilizzo di risorse che avrebbero dovuto essere destinate a ridurre l'indebitamento. Nell'altra ipotesi, in buona sostanza, la copertura verrebbe assicurata attraverso il ricorso a risorse già presenti nel bilancio del Ministero attraverso una obbligatoria finalizzazione che implica la necessità di motivare in merito alla eventuale rinuncia ai precedenti interventi disposti.

La norma non prevede l'attribuzione immediata di diritti soggettivi agli interessati, in quanto l'effettiva platea dei beneficiari e l'individuazione delle sottostanti

fattispecie che legittimano interventi risarcitori dovranno essere definite con successivo decreto del Ministro dell'interno. Al riguardo, il comma 5 precisa che le effettive disponibilità del Fondo di solidarietà civile rappresentano un limite alla spesa complessiva.

Anche in relazione alla estrema genericità del testo normativo, dovrà essere posta, quindi, particolare cura nella predisposizione del previsto provvedimento attuativo, in modo tale da evitare di individuare fattispecie, tipologie e percentuali di risarcimento che potrebbero legittimare richieste superiori alle disponibilità.

Appare, pertanto, opportuno l'inserimento di una clausola di salvaguardia che preveda la necessaria graduazione delle provvidenze disposte.

L'art. 3, comma 2, lett. a), prevede che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata possa chiedere all'autorità di vigilanza l'autorizzazione ad utilizzare i beni immobili confiscati per le proprie finalità istituzionali.

Al riguardo, l'art. 2-*undecies* della legge n. 565 del 1965, in combinato disposto con l'art. 6, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, già prevede che i proventi dei beni confiscati affluiscono al Fondo unico di giustizia per essere ripartiti secondo le modalità previste nel citato art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008.

Anche in tal caso, non risulta chiaro se la norma, nel prevedere l'utilizzo dei proventi dei predetti beni per finalità proprie dell'Agenzia, si riferisca all'intero ammontare degli stessi o alla sola quota di pertinenza del Ministero dell'interno.

In ogni caso, la norma incrementa gli oneri per il funzionamento della struttura a scapito di un utilizzo dei proventi dei beni sequestrati per le finalità istituzionali previste dalla normativa.

Il medesimo comma 2, alla lettera *a-bis*, prevede la possibilità, per l'Agenzia, di istituire sedi secondarie nelle Regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati o confiscati, senza quantificare la relativa spesa e in mancanza di specifica clausola di neutralità finanziaria.

Il comma 3 del citato art. 3, al fine di garantire il potenziamento dell'attività istituzionale dell'Agenzia, prevede la possibilità di sottoscrivere contratti di lavoro a tempo determinato anche in deroga alle dotazioni organiche previste all'art. 7, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 4 del 2010 (30 unità), nei limiti della prevista

autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Per tali finalità, il comma 4 quantifica un onere pari a 2 milioni di euro per il 2011 e a 4 milioni di euro per il 2012. Tale nuova spesa viene coperta mediante riduzione delle disponibilità presenti nel Fondo previsto dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 307 del 2004 (Fondo per gli interventi strutturali di politica economica). La norma citata non indica il numero massimo di dipendenti da assumere con contratto a tempo determinato, in quanto, sul punto, rinvia alla prevista autorizzazione ministeriale fissando, come detto, un limite complessivo di spesa.

Con riferimento all'intervenuto decreto di variazione del bilancio, a carico del predetto Fondo e in favore del Ministero dell'interno per l'intero ammontare dell'importo quantificato, la Corte osserva che, qualora il numero di assunzioni autorizzate dovesse determinare una spesa inferiore al limite previsto, si verrebbe a determinare una corrispondente economia a carico del bilancio dello Stato, attraverso la non giustificata rinuncia al possibile impiego delle somme per le finalità previste originariamente dalla norma istitutiva del Fondo.

In ogni caso, il trasferimento delle disponibilità finanziarie all'Agenzia da parte del Ministero dell'interno dovrà essere limitata alle effettive necessità di spesa risultanti dall'autorizzazione citata.

Con riferimento alla copertura a carico di uno specifico capitolo-fondo, valgono le considerazioni più volte formulate in merito alla necessità di una puntuale ricognizione degli interventi originariamente previsti a valere sulle complessive disponibilità, con ragionata indicazione dei motivi di opportunità alla base di una rimodulazione delle iniziali finalità.

L'art. 10 prevede il collocamento in disponibilità del personale appartenente alla carriera prefettizia entro un'aliquota pari al 3% della dotazione organica per lo svolgimento di incarichi di gestione commissariale. La norma prevede che i funzionari interessati rendano disponibile il posto di funzione nella qualifica di appartenenza con possibilità di promuovere gli appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore. Al momento della cessazione dall'incarico (di durata massima triennale), peraltro, è previsto il rientro in ruolo in posizione soprannumeraria con conseguente onere a regime derivante dall'attribuzione ai soggetti promossi del trattamento economico superiore.

La copertura del relativo onere dovrebbe essere assicurata dall' indisponibilità di un numero di posti nella qualifica iniziale (vice prefetto aggiunto), equivalente al costo finanziario della predetta operazione.

Tale modalità di copertura, peraltro, risulta efficace esclusivamente nell'ipotesi in cui le amministrazioni siano libere, ogni anno, di assumere personale nei limiti delle carenze di organico. In presenza di vincoli assunzionali, la copertura finanziaria attraverso il meccanismo sopraindicato rischia di essere priva di effetti, se non riferita al numero effettivo di assunzioni consentite.

La norma non precisa se la percentuale di funzionari da collocare in disponibilità debba essere, complessivamente, riferita al totale degli appartenenti alla carriera prefettizia ovvero, di volta in volta, rapportata all'organico delle diverse qualifiche (prefetto, vice prefetto e vice prefetto aggiunto).

Ipotizzando tale ultimo meccanismo, la relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dalla disposizione citata nel complessivo ammontare di 750 milioni. Per fronteggiare tale onere, considerato il trattamento stipendiale della qualifica iniziale al lordo degli oneri riflessi, occorrerebbe, quindi, congelare l'assunzione di 12 unità nella qualifica iniziale.

Anche per la carriera prefettizia, peraltro, vige un sistema limitativo delle assunzioni in base al quale, per il quadriennio 2010-2013, il *turnover* è limitato al 20% delle cessazioni intervenute nell'anno precedente (art. 66, comma 7 del DL n. 112 del 2008, convertito nella legge 133 del medesimo anno, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del DL n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010). Solo a decorrere dal 2015 è prevista la possibilità di un numero di assunzioni pari alle cessazioni intervenute e non alle carenze di organico.

Dai dati di conto annuale relativi al 2009 risulta che, a fronte di un totale di 69 cessazioni nella carriera prefettizia, risultano "assunte" (si tratta, in realtà, di nomine di soggetti non appartenenti alla carriera prefettizia), nel predetto anno, esclusivamente 4 unità, nelle qualifiche più elevate, mentre non risultano assunzioni alla qualifica iniziale. Nel 2008 si sono verificate solo 6 assunzioni di vice prefetti aggiunti.

In relazione a quanto sopra, per un'effettiva copertura dell'onere previsto dall'art. 10, dovrebbe essere reso indisponibile un numero di posti nella qualifica iniziale della carriera (12) di gran lunga superiore alla evidenziata consentita dinamica assunzionale.



### 5. La legge 4 novembre 2010, n. 183

La legge 4 novembre 2010, n. 183, cosiddetto “collegato lavoro”, contiene una serie eterogenea di norme concernenti tra l’altro, deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, riorganizzazione di enti, congedi, aspettative e permessi, ammortizzatori sociali per incentivi all’occupazione, apprendistato e occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

Proprio in relazione alla non omogeneità delle singole disposizioni, numerose delle quali introdotte in sede di dibattito parlamentare, la legge è stata oggetto di rinvio alle Camere, ai sensi dell’art. 74, primo comma, della Costituzione, da parte del Presidente della Repubblica.

Nel messaggio alle Camere il Presidente sottolineava il travagliato *iter* parlamentare, nel corso del quale il testo originario di 9 articoli e 39 commi, che già riguardava settori tra loro diversi, si è trasformato in una legge molto complessa, composta da 50 articoli e 140 commi, riferiti alle materie più disparate. Tale configurazione, marcatamente eterogenea, risulta, del resto, dallo stesso titolo della legge.

Sono evidenti - prosegue il messaggio del Presidente della Repubblica - gli effetti negativi di questo modo di legiferare sulla conoscibilità e comprensibilità delle disposizioni, sull’organicità del sistema normativo e sulla certezza del diritto, nonché sullo stesso svolgimento del procedimento legislativo, per la impossibilità di coinvolgere a pieno titolo, nella fase istruttoria, tutte le commissioni parlamentari competenti per ciascuna delle materie trattate.

In proposito va ricordato che non tutti gli emendamenti proposti risultano corredati da una adeguata relazione tecnica, contenente una puntuale ed esaustiva quantificazione degli oneri.

Sotto il profilo finanziario, l’art. 17, comma 2, estende al personale non dirigenziale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri in attuazione dei decreti-legge n. 181 del 2006 e n. 262 del 2006 l’applicazione dei contratti collettivi

relativi alla Presidenza del Consiglio dei ministri, quantificando il relativo onere in 3 milioni di euro a decorrere dal 2010.

Si tratta della conclusione di una vicenda complessa che la Corte ha già avuto modo di evidenziare in sede di certificazione delle ipotesi di accordo collettivo.

La norma all'esame appare sintomatica delle difficoltà di attuazione delle norme di riordino delle strutture e degli apparati che prevedono trasferimenti di risorse umane e materiali, in un quadro di neutralità finanziaria, in relazione al diverso trattamento accessorio spettante ai dipendenti nei diversi comparti di contrattazione.

Nel caso di specie, la mancanza di oneri relativi al trasferimento di competenze, strutture e personale era espressamente prevista dall'art. 2, comma 99, del decreto-legge n. 262 del 2006.

Il contratto collettivo per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al quadriennio normativo 2006-2009, nel prevedere una rideterminazione in aumento dell'orario di servizio da 36 a 38 ore settimanali, finanziato, tra l'altro, attraverso una riduzione permanente pari al 50% dei capitoli di bilancio della Presidenza destinati al pagamento di compensi per lavoro straordinario, escludeva dal predetto beneficio il personale trasferito in attuazione del decreto-legge n. 181 del 2006 e del decreto-legge n. 133 del medesimo anno, per mancanza delle necessarie risorse finanziarie, da reperire attraverso un successivo provvedimento legislativo l'individuazione della relativa copertura.

In sede di certificazione, la Corte osservava come l'avvenuto inquadramento nei ruoli avrebbe potuto dare luogo ad un possibile contenzioso con gli interessati, sottolineando l'esigenza di una rapida conclusione della vicenda attraverso una ridefinizione del quadro economico per il successivo accordo biennale.

Anche tale successivo accordo non riusciva a definire la vicenda in relazione al difficile *iter* del decreto legislativo che avrebbe dovuto garantire la necessaria copertura.

La quantificazione degli oneri prevista nel d.lgs. n. 262 del 2010, seppure non supportata da una dettagliata relazione tecnica, appare, comunque, coerente con il numero degli interessati e l'ammontare individuale del beneficio spettante.

Relativamente alla copertura finanziaria, posta a carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, la Corte osserva come l'attribuzione della prevista maggiorazione sulle competenze fisse ai dipendenti della Presidenza del

Consiglio, avvenuta in sede di rinnovo del contratto collettivo riducendo, per un pari importo, stanziamenti comunque destinati alla corresponsione di compensi in favore del personale, garantiva l'invarianza della specifica categoria di spesa. Per il personale trasferito, l'estensione dei benefici avviene, viceversa, attraverso il ricorso alla riduzione di una autorizzazione di spesa ricompresa in una diversa classificazione economica, con conseguente alterazione del quadro finanziario di riferimento della tornata contrattuale e delle previsioni complessive in materia di andamento della spesa di personale.

Nella specie, inoltre, trattandosi dell'attribuzione di un diritto soggettivo agli interessati, la norma avrebbe dovuto essere integrata con un'eventuale clausola di salvaguardia idonea a fronteggiare eventuali oneri eccedenti la previsione.

Ciò anche in considerazione dell'obbligatorietà della relativa spesa e del conseguente rischio di un ricorso al Fondo di riserva previsto dall'art. 7 della legge di contabilità in caso di sottostima della relativa quantificazione.

L'onere, inoltre, si configura come permanente, mentre il Fondo per il quale si prevede la riduzione è alimentato, in parte, da risorse *una tantum*. Sarebbe stata, pertanto, opportuna una verifica disaggregata delle disponibilità del Fondo e un riferimento specifico alla riduzione del gettito delle fonti di alimentazione aventi caratteristiche di stabilità. Quanto sopra, ferma restando la necessità di un'espressa indicazione delle finalità in precedenza perseguite con il Fondo delle quali si prevede, per il futuro, l'abbandono.

Sempre in materia di oneri di personale, l'art. 27, comma 7, contiene una delega legislativa volta ad equiparare il trattamento retributivo e pensionistico spettante al personale volontario dei vigili del fuoco con quello di competenza dei soggetti in servizio permanente.

La quantificazione degli oneri non risulta, peraltro, supportata nella relazione tecnica da tutti gli elementi ed i dati previsti dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità (numero dei destinatari, costo unitario, automatismi diretti ed indiretti, correlazioni con stato giuridico ed economico di categorie professionali assimilabili).

La copertura risulta, inoltre, impropriamente prevista come tetto di spesa, a fronte della previsione di diritti soggettivi agli interessati che rende difficoltoso ipotizzare una

graduazione degli interventi e l'individuazione di priorità nella attribuzione dei previsti benefici.

L'art. 20 e l'art. 47 prevedono, rispettivamente, l'incremento delle autorizzazioni di spesa relative all'indennizzo previsto per i superstiti delle vittime del dovere e per i soggetti danneggiati dall'effettuazione di vaccinazioni obbligatorie.

In entrambi i casi, la relazione tecnica non specifica le sottostanti esigenze connesse con un probabile incremento della platea dei soggetti interessati rispetto alle originarie previsioni. Ciò rende difficoltoso valutare la congruità dell'adeguamento, con la conseguenza che la norma avrebbe dovuto essere accompagnata da una specifica clausola di salvaguardia non prevista nella normativa.

Priva di effetti sostanziali, infine, la norma contenuta all'articolo 19, che rinvia ad un successivo intervento legislativo l'individuazione di generiche forme di tutela retributiva e previdenziale in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco in relazione alla specificità delle funzioni svolte.

## **6. Le altre leggi di spesa**

In aggiunta a quelle precedentemente esaminate, nel terzo quadrimestre 2010 risultano emanate altre 12 leggi, fra le quali 5 di ratifica di trattati e convenzioni internazionali e quelle concernenti l'approvazione del rendiconto generale dello Stato per il 2009, l'assestamento per il 2010 e il bilancio preventivo 2011.

Esaminando in dettaglio i citati provvedimenti normativi, sotto il profilo della quantificazione degli oneri finanziari e delle tipologie di copertura adottate, merita di essere evidenziato il contenuto di alcune disposizioni.

L'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 13 agosto 2010, n. 149, prevede che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, i funzionari delegati del Ministero degli affari esteri possono temporaneamente utilizzare le somme presenti nelle contabilità speciali e non erogate, per spese di analoga natura rispetto a quelle rientranti nella originaria finalizzazione dei trasferimenti. La relazione tecnica prende atto della inesistenza di oneri a valere sul saldo netto da finanziare, senza considerare i possibili effetti sul

fabbisogno di cassa, derivanti dalla accelerazione dei pagamenti, rispetto alla dinamica di spesa contenuta nel quadro tendenziale.

Oneri finanziari sono previsti dall'art. 4, comma 2, della legge 8 ottobre 2010, n. 160, recante norme in materia di disturbi dell'apprendimento in ambito scolastico.

La citata disposizione prevede, per gli anni 2010 e 2011, un programma di formazione del personale docente e dirigenziale al fine di incrementare le competenze per l'individuazione precoce dei segni distintivi dei predetti disturbi. La copertura risulta assicurata tramite il ricorso al Fondo per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente per un importo pari ad 1 milione per ciascuno dei due anni di riferimento. Non risulta, peraltro, chiaro se si tratti, nella specie, di una previsione o di un tetto di spesa.

La legge 26 novembre 2010, n. 199, all'art. 4, modificando l'art. 2, comma 215, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010), prevede l'utilizzo dei proventi derivanti dalla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia e delle maggiori entrate connesse con l'incremento del contributo unificato (previsti rispettivamente dai commi 212 e 213 del citato art. 2) per l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, disponendo espressamente un'autorizzazione all'assunzione di personale, nei limiti consentiti dal predetto gettito. Al riguardo, la relazione tecnica non chiarisce se la nuova finalità di spesa possa, eventualmente, pregiudicare il perseguimento degli obiettivi ai quali risultano già destinati, a legislazione vigente, le previste maggiori entrate.

La legge 3 dicembre 2010, n. 202, prevede, in esecuzione di una sentenza del giudice amministrativo, il rinnovo del concorso per dirigenti scolastici indetto dalla Regione Sicilia, con procedura riservata ai candidati che hanno completato la consegna dell'elaborato delle prove scritte.

Il relativo onere, connesso con il costo del rinnovo della prova concorsuale e dei previsti corsi di formazione, risulta coperto mediante risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica non contiene, peraltro, elementi volti a suffragare

l'esistenza e la consistenza di disponibilità derivanti da economie sulle risorse assegnate all'ufficio scolastico per la Regione siciliana.

Fra le leggi di ratifica di trattati internazionali, oneri finanziari sono previsti in relazione alla legge 13 novembre 2010, n. 208, di ratifica dell'accordo tra il Governo italiano e quello della Bielorussia concernente la mutua assistenza in materia doganale.

Gli oneri riguardano prevalentemente la spesa per missioni all'estero di funzionari dell'Agenzia delle dogane, da coprire mediante riduzione del Fondo per la copertura degli effetti finanziari derivanti dalla successiva legislazione di spesa di parte corrente, previsto nella legge finanziaria per il 2010. La quantificazione contenuta nella relazione tecnica contempla anche il pagamento della diaria agli interessati.

La norma all'esame, derivante da un disegno di legge presentato il 21 maggio 2010, non risulta coordinata con quanto disposto dall'art. 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 che ha disposto l'abolizione della predetta diaria.

## **7. I decreti legislativi**

Nel corso del terzo quadrimestre 2010 sono stati emanati 20 decreti legislativi, di cui:

- 15 attuativi di direttive o regolamenti comunitari;
- 2 riguardanti l'esercizio delle deleghe in materia di attuazione del federalismo fiscale;
- 2 in materia di semplificazione normativa;
- 1 connesso con l'approvazione del Trattato di Prüm per l'istituzione di una banca dati nazionale del DNA.

Fra i 15 decreti attuativi della normativa comunitaria, uno rientra nelle previsioni della legge comunitaria 2007 (legge 25 febbraio 2008, n. 34), 11 risultano emanati in attuazione della legge comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88) e 3 trovano fondamento nella legge comunitaria 2009 (legge 4 giugno 2010, n. 96).

Nuovi oneri finanziari sono previsti dal d.lgs. 13 ottobre 2010, n. 190, concernente il quadro delle iniziative da intraprendere per la difesa dell'ambiente marino in attuazione della direttiva 2008/56.

In particolare, per la copertura dei costi connessi con gli interventi di cui all'art. 8 (valutazione iniziale dello stato ambientale e dell'impatto delle attività antropiche

sull'ambiente marino), quantificati in 9,2 milioni di euro per l'anno 2011 e in 9 milioni per il 2012, è previsto il ricorso al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, così come indicato nell'art. 2, comma 1, lett. d) della legge comunitaria 2008.

Gli oneri previsti dall'art. 11 per l'effettuazione dei programmi di monitoraggio ambientale, quantificati in 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, risultano coperti tramite riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge n. 979 del 1982.

La citata autorizzazione di spesa riguarda le misure per la difesa del mare e, in quanto inserita nella tabella C della legge di stabilità, può essere rideterminata annualmente, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. b), della vigente legge di contabilità.

La norma di copertura sembra, pertanto, prefigurare un vincolo alla rideterminazione della predetta autorizzazione di spesa, a decorrere dal 2014, cioè da un esercizio finanziario successivo rispetto a quelli rientranti nell'ultimo bilancio triennale vigente al momento dell'emanazione del decreto legislativo.

Alcuni dei citati decreti legislativi prevedono, peraltro, l'attribuzione di nuovi, impegnativi, compiti agli organi dello Stato competenti nelle materie oggetto della normativa comunitaria.

In particolare, meritano di essere segnalati:

- il d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 200, che dispone, fra l'altro, l'implementazione delle esistenti banche dati per la classificazione dei suini, nonché l'aumento del numero dei controlli da eseguire sulla origine e la salute dei predetti animali;

- il d.lgs. n. 204, emesso nella stessa data, che prevede uno scambio protetto di dati informatizzati tra il servizio sanitario nazionale e le forze dell'ordine.

In entrambi i casi, una specifica norma prevede la neutralità finanziaria, in mancanza, peraltro, delle indicazioni previste dall'art. 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009 (dati ed elementi idonei a supportare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio utilizzabili per le finalità indicate).

Il d.lgs. 26 novembre 2010, n. 216, recante disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* di Comuni, Città metropolitane e Province, non prevede oneri finanziari, trattandosi di normativa ordinamentale, volta a specificare criteri, procedure e modalità di calcolo.

Per effettuare la predetta determinazione, l'art. 5 prevede il coinvolgimento della Società studi di settore SOSE S.p.A. e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale - IFEL, enti che sono tenuti a provvedere all'attività nell'ambito delle rispettive risorse. Tale previsione appare, peraltro, non del tutto coerente con il contenuto dell'accordo siglato il 15 luglio 2010, il cui contenuto è richiamato dal citato articolo 5, comma 1, lett. d), con il quale il Governo si impegnava espressamente ad adottare le iniziative per assicurare gli adeguamenti finanziari necessari in relazione ai compiti attribuiti ai predetti enti di collaborare alla determinazione dei fabbisogni *standard*.

Oneri finanziari quantificati in 1,52 milioni di euro a decorrere dal 2011 e in 1,62 milioni di euro per il 2020 e il 2021 sono previsti anche in relazione al d.lgs. 9 settembre 2010, n. 162, attuativo del Trattato di Prüm, che istituisce un ruolo tecnico nel Corpo della polizia penitenziaria (con una dotazione organica di 37 unità).

In conformità all'art. 17, comma 7, della vigente legge di contabilità, le proiezioni finanziarie risultano correttamente riferite ad un periodo decennale. La relazione tecnica indica analiticamente l'ammontare dei singoli istituti retributivi spettanti agli interessati.

Per la copertura, il d.lgs. all'esame rinvia alla legge 30 giugno 2009, n. 85, con la quale è stato ratificato il predetto Trattato, che quantificava (art. 32, comma 2) i costi in un importo, decorrente dal 2008, pari a 1,62 milioni, corrispondente all'onere a regime per le assunzioni. Il citato articolo individuava la necessaria copertura, fino al 2010, mediante utilizzo del Fondo speciale di parte corrente, mentre per il periodo successivo era prevista una riduzione dell'autorizzazione di spesa contenuta nell'art. 3, comma 51, della legge finanziaria per il 2004, che istituiva, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'amministrazione. Al riguardo, si rinvia alle valutazioni contenute nella relazione relativa al secondo quadrimestre del 2009.

Non sono previsti oneri finanziari con riferimento ai decreti legislativi 13 dicembre 2010, n. 212 e n. 213, contenenti un correttivo al d.lgs. 1 dicembre 2009, n.



179, allo scopo di sottrarre dall'effetto abrogativo disposizioni legislative relativamente alle quali è successivamente emersa la necessità di una permanenza in vigore.



## TAVOLE



Tavola 1

**ELENCO DELLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO  
SETTEMBRE-DICEMBRE 2010**

N.	Legge n. a)	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. D.L. n.	Scheda copertura n. b)	Iniziativa
1	149	13/08/2010	Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e agli articoli 11 e 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo	212	10/09/10			Parl.
2	151	13/08/2010	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008	213 S.O.	11/09/10		1	Gov.
3	152	13/08/2010	Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, finalizzate a garantire la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie	214	13/09/10			Parl.
4	157	21/09/2010	Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009	227	28/09/10			Gov.
5	158	21/09/2010	Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010"	227 S.O.	28/09/10			Gov.

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	Legge n. a)	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. D.L n.	Scheda copertura n. b)	Iniziativa
6	163	01/10/2010	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria. Proroga del termine di esercizio della delega legislativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di amministrazioni pubbliche	233	05/10/10	125/10	2-6	Gov.
7	170	08/10/2010	Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico	244	18/10/10		7	Parl.
8	175	13/10/2010	Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione	252	27/10/10			Parl.
9	183	04/11/2010	Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro	262 S.O.	09/11/10		8-11	Gov.
10	199	26/11/2010	Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno	281	01/12/10			Gov.
11	201	04/11/2010	Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno	283	03/12/10			Gov.
12	208	19/11/2010	Ratifica ed esecuzione	290	13/12/10		12	Gov.

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	Legge n. a)	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. D.L n.	Scheda copertura n. b)	Iniziativa
			dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003	S.O.				
13	209	19/11/2010	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003	290 S.O.	13/12/10			Gov.
14	210	19/11/2010	Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione del confine di Stato, fatta a Roma il 7 marzo 2007	290 S.O.	13/12/10		13	Gov.
15	202	03/12/2010	Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004	284	04/12/10			Parl.
16	217	17/12/2010	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza	295	18/12/10	187/10	14	Gov.
17	220	13/12/2010	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)	297 S.O.	21/12/10			Gov.
18	221	13/12/2010	Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013	297 S.O.	21/12/10			Gov.

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	Legge n. a)	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. D.L. n.	Scheda copertura n. b)	Iniziativa
19	227	17/12/2010	Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali	304	30/12/10			Parl.

a) Il titolo delle leggi recanti nuovi oneri finanziari è riportato nelle schede di copertura.

b) Le leggi, per le quali è omessa l'indicazione del numero di scheda, non recano nuovi oneri finanziari espressi.



Tavola 2

**ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO  
SETTEMBRE - DICEMBRE 2010**

<b>Legge n.</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Oneri permanenti (a regime)</b>
151	8.472	8.472	8.472	8.472
163*	224.625.000	2.500.000	9.800.000	
170	1.000.000	1.000.000		
183	123.020.000	3.020.000	28.020.000	9.020.000
208	21.665	21.665	21.665	21.665
210	32.705	19.000	32.705	32.705
217		2.000.000	4.000.000	
<b>Totale</b>	<b>348.707.842</b>	<b>8.569.137</b>	<b>41.882.842</b>	<b>9.082.842</b>

\* Non sono stati indicati fra gli oneri di seguito esposti quelli derivanti dall'art. 2, c. 2 ter: si tratta di un importo pari a € 25.500.000 concernente l'imposta sul valore aggiunto applicata ai pagamenti effettuati sulle operazioni cofinanziate dal FEASR e dal FEP indistintamente per il periodo 2007/2013.

Tavola 3

**QUADRO RIASSUNTIVO DEI MEZZI DI COPERTURA SETTEMBRE - DICEMBRE 2010**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Totale</b>	<b>%</b>
<i>Fondi speciali:</i>					
parte corrente	1.687.842	2.549.137	34.862.842	39.099.821	9,80
c/ capitale					
<b>Totale fondi speciali</b>	<b>1.687.842</b>	<b>2.549.137</b>	<b>34.862.842</b>	<b>39.099.821</b>	<b>9,80</b>
<i>Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa</i>	<b>120.000.000</b>			<b>120.000.000</b>	30,06
<i>Utilizzo di disponibilità di fondi *</i>	<b>144.020.000</b>	<b>6.020.000</b>	<b>7.020.000</b>	<b>157.060.000</b>	39,35
<i>Nuove o maggiori entrate</i>				<b>0</b>	0,00
<i>Altre forme di copertura</i>	<b>83.000.000</b>			<b>83.000.000</b>	20,79
<b>Totale</b>	<b>348.707.842</b>	<b>8.569.137</b>	<b>41.882.842</b>	<b>399.159.821</b>	<b>100,00</b>

\* Non sono stati indicati fra gli oneri di seguito esposti quelli derivanti dall'art. 2, c. 2 ter: si tratta di un importo pari a € 25.500.000 concernente l'imposta sul valore aggiunto applicata ai pagamenti effettuati sulle operazioni cofinanziate dal FEASR e dal FEP indistintamente per il periodo 2007/2013.

Tavola 4

**ELENCO DEI DECRETI LEGISLATIVI (\*) PUBBLICATI NEL PERIODO  
SETTEMBRE-DICEMBRE 2010**

N.	Decreto legislativo n.	Titolo	Data	G.U. n.	Data	Attuativo di:	Nuovi o maggiori oneri finanza pubblica
1	141	Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi	13/08/2010	207 S.O.	04/09/2010	Dir. Com. 2008/48/CE (lg. Com. 2008)	No
2	155	Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa	13/08/2010	216 S.O.	15/09/2010	Dir. Com. 2008/50/CE (lg. Com. 2008)	No
3	156	Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale	17/09/2010	219	18/09/2010	Legge n. 42/2009	No
4	161	Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea	07/09/2010	230	01/10/2010	Dec. Quadro 2008/909/GAI (lg. Com. 2008)	No
5	162	Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85	09/09/2010	231	02/10/2010	Legge n. 85/2009	Si
6	176	Attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito	05/10/2010	253	28/10/2010	Reg. CE 1060/2009 (lg. Com. 2009)	No
7	181	Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne	27/09/2010	259	05/11/2010	Dir. Com. 2007/43 CE (lg. Com. 2008)	No
8	186	Attuazione della direttiva	08/10/2010	264	11/11/2010	Dir. Com	No

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	Decreto legislativo n.	Titolo	Data	G.U. n.	Data	Attuativo di:	Nuovi o maggiori oneri finanza pubblica
		2007/33/CE relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE				2007/33/CE (lg. Com. 2009)	
9	190	Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino	13/10/2010	270	18/11/2010	Dir. Com. 2008/56/CE (lg. Com. 2008)	Si
10	191	Attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario	08/10/2010	271 S.O.	19/11/2010	Dirr. Comm. 2008/57/CE e 2009/131/CE (lg. Com. 2008)	No
11	198	Attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni	26/10/2010	280	30/11/2010	Dir. Com. 2008/63/CE (lg. Com. 2008)	No
12	200	Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini	26/10/2010	282	02/12/2010	Dir. Com. 2008/71/CE (lg. Com. 2008)	No
13	204	Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi	26/10/2010	288	10/12/2010	Dir. Com. 2008/51/CE (lg. Com. 2008)	No
14	205	Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive	03/12/2010	288 S.O.	10/12/2010	Dir. Com. 2008/98/CE (lg. Com. 2008)	No
15	212	Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246	13/12/2010	292 S.O.	15/12/2010	Legge n. 246/2005	No
16	213	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore	13/12/2010	292 S.O.	15/12/2010	Legge n. 246/2005	No
17	216	Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province	26/11/2010	294	17/12/2010	Legge n. 42/2009	No
18	218	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai	14/12/2010	295	18/12/2010	Dir. Com. 2008/48/CE (lg. Com. 2008)	No

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	Decreto legislativo n.	Titolo	Data	G.U. n.	Data	Attuativo di:	Nuovi o maggiori oneri finanza pubblica
		consumatori, nonchè modifiche del titolo IV del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi					
19	219	Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonchè modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque	10/12/2010	296	20/12/2010	Dir. Comm. 2008/105/CE e 2009/90/CE (lg. Com. 2009)	No
20	224	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142, recante attuazione della direttiva 2006/68/CE che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni, nonchè alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale	29/11/2010	300	24/12/2010	Dir. Com. 2006/68/CE (lg. Com. 2007)	No

(\*) attuativi di leggi di delega e di direttive comunitarie.



## SCHEDE





SCHEDA N.1

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 13 agosto 2010, n. 151

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.

Articolo 3 comma 1

Oggetto della disposizione:

copertura finanziaria degli artt. 7 e 11 del protocollo n. 6 (assistenza amministrativa in materia doganale).

## 1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

( ) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ANNO 2010	Importo	€ 8.472
ANNO 2011	Importo	€ 8.472
ANNO 2012	Importo	€ 8.472

Oneri a regime: € 8.472 a decorrere dal 2013.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 2

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 1 ottobre 2010, n. 163

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria. Proroga del termine di esercizio della delega legislativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di amministrazioni pubbliche.

Articolo 1 comma 3

Oggetto delle disposizioni:

integrazione stanziamento di spesa previsto in bilancio a titolo di “Garanzie dello Stato”(capitolo 7407 del ministero dell’economia e delle finanze-missione competitività e sviluppo delle imprese, programma incentivi alle imprese) per oneri derivanti da possibili attivazioni di garanzie assunte dallo Stato a fronte di procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

## 3. UTILIZZO DI DISPONIBILITA’ DI FONDI

A valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’art. 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse (destinate al sostegno delle imprese in crisi) assegnate dal CIPE con delibera n. 36/09.

ANNO 2010	Importo	€ 140.000.000
-----------	---------	---------------

CAP. TEMP.

SCHEMA N.3

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 1 ottobre 2010, n. 163

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria. Proroga del termine di esercizio della delega legislativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di amministrazioni pubbliche.

Articolo 1 comma 5

Oggetto delle disposizioni:

anticipazioni ad ANAS S.p.A. a garanzia degli effetti finanziari derivanti dall'art. 15, comma 2, del d.l. 78/10, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122/10 (pedaggiamento sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS S.p.A.) la cui applicazione è stata sospesa dai giudici amministrativi.

## 5. ALTRE FORME DI COPERTURA

Riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'art. 21, c.5, lett. b), della l. n. 196/09 delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'Allegato 1 al decreto legge n. 125/10.

ANNO 2010	Importo	€ 83.000.000
-----------	---------	--------------

CORR. TEMP.

SCHEMA N.4

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 1 ottobre 2010, n. 163

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria. Proroga del termine di esercizio della delega legislativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di amministrazioni pubbliche.

Articolo 2 comma 2 *ter*

Oggetto delle disposizioni:

imposta sul valore aggiunto (IVA) applicata ai pagamenti effettuati sulle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo europeo per la pesca (FEP) per il periodo 2007/2013, a carico del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

### 3. UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DI FONDI

A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/87.

ANNO 2007/2013	Importo	€ 25.500.000
----------------	---------	--------------

Vedere nota alle tavole 2 e 3.

SCHEMA N. 5

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 1 ottobre 2010, n. 163

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria. Proroga del termine di esercizio della delega legislativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di amministrazioni pubbliche.

Articolo 3 comma 1

Oggetto delle disposizioni:

partecipazione italiana a due esposizioni internazionali (Corea del Sud maggio-agosto 2012 e Paesi Bassi aprile-ottobre 2012) oggetto di riconoscimento da parte della 144ma Assemblea generale del Bureau International des Expositions (BIE). Istituzione di un Commissariato generale del Governo, presso il ministero degli affari esteri.

## 1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

( ) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ANNO 2010	Importo	€ 1.500.000
ANNO 2011	Importo	€ 2.500.000
ANNO 2012	Importo	€ 9.800.000

CORR. PLUR.

SCHEDA N.6

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 1 ottobre 2010, n. 163

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria. Proroga del termine di esercizio della delega legislativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di amministrazioni pubbliche.

Articolo 3bis comma 1

Oggetto delle disposizioni:

contribuzione dell'Italia all'Unione per il Mediterraneo (UpM) destinata al funzionamento del suo Segretario generale con sede in Barcellona.

## 1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

( ) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ANNO 2010	Importo	€ 125.000
-----------	---------	-----------

CORR. TEMP.

SCHEMA N.7

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 8 ottobre 2010, n. 170

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico.

Art. 4 comma 1

Oggetto delle disposizioni:

formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado per assicurare adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative alla dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia (DSA).

## 3. UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DI FONDI

Utilizzo del fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tab. C allegata alla legge n. 191/2009.

ANNO 2010	Importo	€ 1.000.000
ANNO 2011	Importo	€ 1.000.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N.8

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 4 novembre 2010, n. 183

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro

Art. 17 comma 2

Oggetto delle disposizioni:

applicazione dei contratti collettivi del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale dirigenziale e non dirigenziale ad essa trasferito in attuazione della riforma della struttura governativa effettuata nel 2006 (d.l. n. 181/06, convertito, con modificazioni, nella legge n. 233/06 e del d.l. n. 262/06, convertito, con modificazioni, nella legge n. 286/06).

## 3. UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DI FONDI

A valere sulle risorse allocate nel fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ANNO 2010	Importo	€ 3.020.000
ANNO 2011	Importo	€ 3.020.000
ANNO 2012	Importo	€ 3.020.000

Oneri a regime: € 3.020.000 a decorrere dal 2013.

CORR. PERM.



SCHEMA N.9

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 4 novembre 2010, n. 183

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro

Articolo 20 comma 1

Oggetto della disposizione:

risarcimento per i danni arrecati alla salute dei lavoratori impiegati sul naviglio di Stato.

## 1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

( ) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero della difesa.

ANNO 2012      Importo      € 5.000.000

Oneri a regime: € 5.000.000 a decorrere dal 2013.

CORR. PERM.

SCHEDA N.10

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 4 novembre 2010, n. 183

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro

Articolo 27 comma 7

Oggetto della disposizione:

delega al governo ad adottare, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti ad equiparare, dal 1° gennaio 2012, il trattamento previdenziale e assistenziale del personale volontario dei Vigili del fuoco al personale permanente del medesimo corpo, in particolare per quanto concerne la pensione riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco deceduti per causa di servizio, nonché il trattamento economico spettante in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio.

## 1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

( ) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

ANNO 2012      Importo      € 20.000.000

Oneri a regime: € 1.000.000 a decorrere dal 2013.

CORR. PERM.

SCHEDA N.11

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 4 novembre 2010, n. 183

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro

Articolo 47

Oggetto delle disposizioni:

incremento per indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie.

## 2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa: articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008).

ANNO 2010	Importo	€ 120.000.000
-----------	---------	---------------

CORR. TEMP.

SCHEMA N.12

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 19 novembre 2010, n. 208

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003.

Articolo 3 comma 1

Oggetto della disposizione:

copertura finanziaria per oneri delineati dagli artt. 6 (lett. *b*) e *d*), 13, 15 e 20 dell'Accordo.

## 1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

( ) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ANNO 2010	Importo	€ 21.665
ANNO 2011	Importo	€ 21.665
ANNO 2012	Importo	€ 21.665

Oneri a regime: € 21.665 a decorrere dal 2013.

CORR. PERM.

SCHEMA N.13

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 19 novembre 2010, n. 210

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione del confine di Stato, fatta a Roma il 7 marzo 2007.

Articolo 3 comma 1

Oggetto della disposizione:

copertura finanziaria per oneri delineati dagli artt. 4, 7, 10, 11 e 13 della Convenzione.

## 1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

( ) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ANNO 2010	Importo	€ 32.705
ANNO 2011	Importo	€ 19.000
ANNO 2012	Importo	€ 32.705

Oneri a regime: € 32.705 a decorrere dal 2013.

CORR. PERM.

SCHEMA N.14

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 17 dicembre 2010, n. 217

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza.

Articolo 3 comma 3

Oggetto della disposizione:

apporto all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, che non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012.

### 3. UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DI FONDI

A valere sulle risorse allocate nel fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ANNO2011	Importo	€ 2.000.000
ANNO2012	Importo	€ 4.000.000

CORR. TEMP.



